

REGOLAMENTO (CEE) N. 1639/91 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Corte di giustizia, nelle sentenze pronunciate l'11 dicembre 1990 nelle cause C-189/89 e C-217/89, ha dichiarato invalido l'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 306/91 ⁽⁴⁾, nella parte in cui esclude dall'attribuzione di un quantitativo specifico di riferimento a norma di tale disposizione i produttori il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione scade prima del 31 dicembre 1983 o, se del caso, prima del 30 settembre 1983, nonché nella parte in cui limita il quantitativo specifico di riferimento previsto da detta disposizione al 60% del quantitativo di latte consegnato dai produttori nel periodo di dodici mesi di calendario precedente la presentazione della domanda relativa al premio di non commercializzazione o di riconversione; che è quindi necessario modificare queste disposizioni dell'articolo 3 bis precitato, per tener conto delle suddette sentenze; che inoltre, a seguito dell'interpretazione dell'articolo 3 bis precitato data dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-314/89, occorre consentire ai produttori che hanno ripreso l'azienda lattiera per via ereditaria o per via analoga all'eredità e che non hanno introdotto domanda tra il 29 marzo e il 29 giugno 1989 o la cui domanda è stata respinta, di introdurre o reintrodurre una domanda;

considerando che un aumento più consistente della riserva comunitaria prevista all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 non potrebbe essere previsto senza compromettere l'equilibrio del mercato lattiero; che, per poter assegnare nuovi quantitativi di riferimento specifici ai produttori che hanno assunto un impegno di non commercializzazione o di riconversione, è quindi opportuno prevedere la possibilità — come suggerisce la Corte di giustizia — di ridurre i quantitativi di riferimento degli altri produttori; che occorre di conseguenza aumentare le riserve

nazionali e modificare a tal fine gli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 857/84;

considerando che è opportuno consentire al produttore che ha assunto un impegno di non commercializzazione o di riconversione, in tutti i casi in cui ha potuto ottenere un quantitativo di riferimento specifico in virtù delle disposizioni generali del regime del prelievo supplementare, di beneficiare tuttavia delle disposizioni dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, qualora detto quantitativo sia detratto dal quantitativo ottenuto a norma del summenzionato articolo 3 bis;

considerando che la Corte di giustizia ha dichiarato nelle suddette sentenze che il legislatore comunitario poteva validamente fissare una data limite relativa allo scadere del periodo di non commercializzazione o di riconversione, per escludere dal beneficio dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 i produttori che non hanno consegnato latte durante tutto o parte dell'anno di riferimento in questione per motivi che esulano da un impegno di non commercializzazione o di riconversione; che tutti gli Stati membri hanno considerato il 1983 come anno di riferimento; che, conseguentemente, un produttore che, pur avendo una piena libertà di farlo, non ha ripreso la produzione lattiera fra il 1° gennaio 1983 e il 1° aprile 1984, ha manifestato chiaramente la propria volontà di abbandonare definitivamente la produzione lattiera per motivi personali, estranei all'impegno assunto o alle relative conseguenze; che è quindi opportuno limitare il beneficio del suddetto articolo 3 bis ai produttori il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione è scaduto dopo il 31 dicembre 1982;

considerando che, ai fini di una sana gestione e per evitare un sovraccarico amministrativo, è opportuno prevedere la riapertura dei termini di presentazione delle domande solo per i produttori il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione è scaduto nel 1983 anteriormente al 31 dicembre 1983 o, secondo il caso, anteriormente al 30 settembre 1983, oppure per i produttori che hanno ottenuto un quantitativo di riferimento in virtù delle disposizioni generali del regime del prelievo supplementare e che intendono ciò nonostante beneficiare delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che la Corte di giustizia, nelle summenzionate sentenze, ammette, da un lato, che era giustificato calcolare il quantitativo di riferimento specifico in base al volume di produzione totalizzato dai produttori prima che assumessero un impegno di non commercializzazione o di riconversione e, dall'altro, che al quantitativo così calcolato poteva essere validamente applicato un tasso di riduzione affinché i produttori in questione non fossero indebitamente avvantaggiati rispetto a quelli che hanno continuato a consegnare latte per tutto l'anno di riferimento; che è quindi opportuno

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 4.